CAMERA DEI DEPUTATI N. 1529

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MENSORIO, CASATI, MEMMI, MENEGHETTI, CARRUS

Presentata il 4 aprile 1984

Norme per la conservazione ed il potenziamento degli orti botanici

ONOREVOLI COLLEGHI ! — In Italia esiste un inestimabile patrimonio pubblico di beni culturali e scientifici costituiti da collezioni viventi e non viventi, spesso degradate, sconosciute e inutilizzate. Sono gli orti botanici, nei quali convivono, e si completano a vicenda, i vari temi riguardanti la cultura e l'ambiente.

Nella loro funzione scientifica e informativa nell'ambito di una nuova politica sul territorio, gli orti botanici contribuiscono alla tutela dei beni ambientali naturali. Essi costituiscono campionari di famiglie vegetali, diffuse in natura sotto diversi cieli, come materiale di ricerca per studiosi di sistematica, ecologia, fisiologia, fitochimica; assicurano, attraverso la coltivazione e la diffusione, l'attività conservativa della specie come scudo protettivo contro il pericolo dell'estinzione, come è praticata a livello mondiale dall'Orto botanico di Kew in Gran Bretagna; riproducono piante per la ricerca applicata intesa come conservazione e come coltura massiva per la sperimentazione. Non mancano altresì collezioni museologiche, impostate secondo criteri evolutivi ed ecologici, come materiale di studio e di divulgazione a livello di scuola media.

La coltura di piante medicinali per essenze e tintoria, presso i maggiori orti botanici stranieri, prende l'avvio da ceppi esistenti *in loco* per l'alimentazione, per la floricoltura e per l'estrazione di fibre tessili, il cui studio è tuttavia demandato agli agronomi.

Gli orti botanici, mentre all'estero sono « istituzioni culturali » con individualità amministrative dipendenti anche dagli enti locali, in Italia, pur se retti dalle università, rischiano danni irreparabili in conseguenza del fatto che la legge sulla riforma universitaria non ha tenuto conto alcuno dell'inestimabile patrimonio scientifico-culturale che gli stessi orti botanici possiedono.

Da queste premesse nasce la seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

Gli orti botanici delle università possono restare a far parte dei rispettivi atenei come istituti universitari privi di insegnamento.

Detti istituti sono retti da un direttore nominato dal rettore, su proposta della facoltà di appartenenza dell'orto botanico, fra i professori ordinari e straordinari di botanica della stessa facoltà.

Il direttore è coadiuvato da un consiglio direttivo, costituito da docenti di ruolo dell'università, che sono scelti e operano con modalità stabilite da apposito regolamento emanato dai rettorati dei singoli atenei.

Il direttore e il consiglio direttivo restano in carica tre anni e possono essere confermati.